



Assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, delle unità di personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Decreto-Legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", e in particolare l'art. 9 in materia di "Fabbisogno, budget e spese di personale";

VISTO l'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" secondo cui le amministrazioni possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con la relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *"risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione (...);"*
- b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) *abbia maturato, al ((31 dicembre 2022)), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni";*

VISTA la Circolare 3/2017 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";

VISTA la Circolare 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata "Legge di Bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3, Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";

TENUTO CONTO dell'articolo 6, comma 4 ter, del decreto-legge n.126/2019 convertito nella legge n.159/2019, secondo il quale *"Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ((il) requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 ((si interpreta nel senso che)), per il conteggio dei periodi prestati ((alle dipendenze dell'ente)) che procede all'assunzione, ((si tiene*



conto anche dei periodi)) relativi alle collaborazioni coordinate e continuative ((e agli assegni di ricerca)) di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240 ((, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca))”;

VISTO il comma 541 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 il quale dispone che il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale;

VISTO il Decreto ministeriale numero 614 del 19/05/2021 registrato dalla Corte dei conti in data 16/07/2021, con n. 2112 e trasmesso con nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n.11042 del 22/07/2021;

VISTO l'art. 1 del predetto Decreto ministeriale secondo il quale “*A fronte dello stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 541, a decorrere dall'anno 2021, una quota pari a 12.545.000 milioni di euro, finalizzata alla stabilizzazione di personale avente i requisiti di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è ripartita, tra gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.*”;

CONSIDERATO che con la tabella n. 1 allegata al Decreto ministeriale numero 614 del 19/05/2021 si quantifica in euro 260.000,00 la quota assegnata all'INVALSI per la stabilizzazione di personale avente i requisiti di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da utilizzare entro l'anno 2021;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Piano Triennale delle Attività (PTA) 2021-2023 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI con Deliberazione n. 59/2020;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI con Deliberazione n. 23/2021;

TENUTO CONTO dell'importo stanziato ai sensi del comma 541 della Legge di bilancio 2021 – Tabella 1 per le stabilizzazioni presso INVALSI ammontante a euro 260.000,00 e Comprensivo del salario accessorio come da disposizione contenuta nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, nonché delle tabelle fornite dall'ufficio ragioneria in merito al costo totale previsto per il reclutamento di N. 1 CTER VI livello pari a euro 47.346,79 e per il reclutamento di n. 1 CAMM VII livello pari a euro 43.152,98;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 18/11/2021 di “*Autorizzazione ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, le unità di personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e s.m.i.*” al fine di stabilizzare n. 4 CTER e n. 2 CAMM, nei limiti dei posti disponibili nel fabbisogno, previa verifica di adeguata copertura finanziaria;



VISTA la Disposizione presidenziale n. 16/2021, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62/2021;

VISTO l'avviso finalizzato ad individuare il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i., pubblicato sul sito web dell'Istituto in data 19 novembre 2021 e rettificato in data 30/11/2021, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande fissata per le ore 18:00 del 10 dicembre 2021;

VISTA la nota prot. n. 7639 del 20/12/2021 con la quale il Responsabile del Settore Reclutamento, al termine delle attività di controllo delle candidature trasmesse dall'Ufficio del Protocollo, elenca i candidati nell'ordine determinato dall'applicazione dei criteri indicati nella Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 59/2021 e nella Disposizione presidenziale n.16/2021;

VERIFICATA la conformità amministrativa;

DETERMINA

1. Le unità di personale di seguito elencate sono assunte a tempo indeterminato nei livelli e profili di seguito riportati, a decorrere dal 16/01/2022 ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del D. Lgs. n.75/2017 secondo i criteri definiti dalla Deliberazione del Consiglio di amministrazione n.59/2021 e dalla Disposizione presidenziale n.16/2021.

Profilo CAMM VII livello

#	Cognome	Nome	Qualifica	Liv.
1	Guerrini	Giuseppina	CAMM	VII
2	D'Agostino	Angelo	CAMM	VII

Profilo CTER VI livello

#	Cognome	Nome	Qualifica	Liv.
1	Leggi	Francesca	CTER	VI
2	Kopecna	Jana	CTER	VI
3	Vaccaro	Valentina	CTER	VI
4	Ciuffreda	Roberto	CTER	VI

2. I contratti a tempo determinato in essere delle unità di personale di cui al punto 1, attualmente in servizio, devono considerarsi risolti alla data del 16/01/2022 a seguito di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato di cui al presente provvedimento.
3. Il Settore del Reclutamento è incaricato di predisporre la stipula dei contratti di lavoro con i dipendenti interessati dal provvedimento.



4. L'assegnazione dei dipendenti di cui al presente provvedimento resta quella già prevista nella Determinazione n. 48 del 18/05/2021.
5. Il Settore del Reclutamento provvede alla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Direttore Generale f.f.

Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005